

RELAZIONE STATISTICA

DEI

LAVORI COMPIUTI

DALLA

CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO


NELL' ANNO 1911

ESPOSTA ALL' ASSEMBLEA GENERALE DEL 4 GENNAIO 1912

DA

GENESIO DE-ARCAYNE

PROCURATORE GENERALE DEL RE



PALERMO

TIPOGRAFIA FRANCESCO LUGARO

GIÀ LORSNAIDER

Via Collegio M. Gisino, 8.

1912

RELAZIONE STATISTICA

DEI

LAVORI COMPIUTI

DALLA

CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO

NELL' ANNO 1911

ESPOSTA ALL' ASSEMBLEA GENERALE DEL 4 GENNAIO 1912

DA

GENESIO DE-ARCAYNE

PROCURATORE GENERALE DEL RE



PALERMO

TIPOGRAFIA FRANCESCO LUGARO
GIÀ LÖRŠNAIDER
Via Collegio M. Gisino, 8.

1912



Eccellenze, Signori,

Nel prendere la parola, a Lei eccellentissimo signor Primo Presidente, che, con legittima gioia di tutta la magistratura e con plauso universale, la benignità del Sovrano ha meritatamente onorato del laticlavio: a Lei, collega ed amico mio carissimo, che con *coscienza, amore e virtute*, dirige i nostri lavori, rivolgo il mio primo saluto di stima affettuosa e di sincero ossequio; ed alla Corte riverita, che mirabilmente La previene e La seconda, distribuendo illuminata, obiettiva e serena giustizia, offro la mia intiera fiducia e la massima devozione.

Un ricordo spontaneo poi colgo subito nell'animo di tutti noi per l'insigne magistrato che immediatamente mi ha preceduto in questo seggio, e che ora profonde nella capitale del regno i tesori del suo sapere, così bene spesi dalla sua instancabile operosità, nel triplice arringo della scienza, della legislazione e della giurisprudenza. Lo gradisca Egli, quale manifestazione

genuina del desiderio che ha qui lasciato di sè in tutti i suoi antichi colleghi ed ammiratori.

All'onoranda Curia di questa metropoli e dell'isola intera, che ha tradizioni cotanto splendide, costantemente osservate ed illustrate, che vanta eminenti campioni, nella cattedra, nella politica militante e nella barra, seguiti da emuli valentissimi e da allievi assai promettenti, e che apporta aureo contributo di sapienza e di luce alle vostre sentenze, porgo la calda espressione della mia piena considerazione.

All'amato collega Comm. Ludovico Raimondi, degno capo del Ministero Pubblico nell'isola mia, per l'addietro mio compagno di lavoro e di consuetudini di vita, che assai probabilmente pensa a noi in questo momento, vada un addio, o meglio un *a rivederci* augurale, in nome di questa già sua giudiziaria famiglia.

Dopo oltre mezzo secolo di segnalati servizi, in tutti i gradi della carriera giudicante, ci ha in questi giorni lasciato, per limite d'età, il meritissimo consigliere Comm. Baldassare Abrignani, conservando tuttora vigoria fisica, lucidità intellettuale ed alacre operosità. Nato egli, *per li rami*, alla magistratura, che molti dei suoi congiunti onorarono, fu collega a tutti noi caro e magistrato generalmente apprezzato per ingegno, dottrina, carattere e rettitudine esemplare, qualità che di lui fecero un giurisdicente perfetto. Modestissimo e non punto *arrivista*, sostò a lungo in parecchi dei percorsi gradi, curante più del dovere, che di sè stesso: epperò, raggiunto tardi l'alto suo ultimo seggio, attesa la poca anzianità nel grado, non salì ancora più in alto, come le sue rare virtù avrebbero richiesto. Il suo scanno sarà

coperto, ma nel nostro cuore lascerà un vuoto la sua quiescenza, che ci allontana un gentiluomo, un collega, un amico indimenticabile.

Un'altro caro collaboratore ci ha tolto la cruda tirannia della età, il Comm. Giacomo Fiorentino, che, soldato, nei suoi verdi anni, dell'indipendenza italiana, eppoi membro di accademie di scienze e di lettere, nel 49° anno del suo onorato e zelante servizio, è andato anche esso a riposo. Esuperante per intelletto, coltura ed attività in tutta la lunga carriera alle esigenze di ufficio, ha speso ognora in altre opere le sue eccedenti maggiori energie, vuoi in cariche amministrative conferitegli dal suffragio popolare, vuoi in istituti e sodalizi, cui associavasi per vocazione, votati alla istruzione, educazione e soccorso dei bisognosi. A queste seducenti, pietose cure d'ora innanzi, forte, come è, della persona, il nostro amico potrà dedicare tutta la vivacità dell'ingegno ognor giovanile, tutta la potenza della fervida sua volontà, lieti noi se ci sarà dato ancora di cordialmente applaudire, per lungo pezzo, alle sue gesta altruistiche e geniali.

Al collega egregio Cav. Bernardo Ausiello, nuovo arrivato, il mio *benvenuto* e l'augurio della riuscita, che è preannunziata dai suoi lodati precedenti. E all'altro pure egregio collega Cav. Luigi Panachia, stato trasferito prima a Roma e poi a Napoli, sospirata sede, saluti ed augurii.

Quanto volentieri avrei salutato fra noi anche il compianto collega Cav. Pasquale Candela! La morte ce lo ha tolto prima che abbia potuto esercitare le superiori ambite funzioni di Sostituto applicato al mio

ufficio, alle quali anzitempo era stato chiamato, per le attitudini e i meriti che lo distinguevano. Alla sua memoria il nostro sentito compianto; e alla virtuosa desolata vedova e ai cari figliuoli angosciati, che sapranno calcare le orme paterne, calma, pace, rassegnazione e fortuna!

La parca non risparmiò, nell'anno ora caduto, l'ordine forense palermitano, cui tolse uno dei venerati decani, il Comm. Giovanni Lucifora, strenuo professionista, specializzato nella palestra penale, nella quale brillava per il fine ed elevato intelletto, per la estesa cultura giuridica e soprattutto per la calda ed ornata facondia, che di lui faceva un vero artista della parola. Il tempo gli sopravanzava, anche da vecchio, alla multiforme attività; ed egli lo utilizzava erudendosi ognora più nelle lettere e nella storia, che naturalmente gli riuscivano alleate potenti nelle affascinanti arringhe e gli offrivano prezioso aiuto d'esperienza e di forma nelle aziende del Comune e della Provincia, nelle quali, in cariche elevate e difficili, come in ogni altra disimpegnata missione, lasciò tracce durevoli dell'opera sua.

E un Antonino Calica, e un Antonino Gargano e un Baldassare Vizzini, tutti egregi avvocati esercenti, assai stimati — l'ultimo per moltissimi anni V. Pretore apprezzatissimo — morte strappò alla milizia togata fra i suoi combattenti provetti: nè a questi ed al lodato vegliardo limitò i colpi della sua falce inesorabile, chè per essi cadde, pur troppo, anche una eletta schiera di valenti giovani novizii, quali furono gli avvocati Giuseppe Palazzo, Andrea Lauria, Giuseppe Noto D'Antona, Alessandro Nasta, Giovanni Rondini e Giovan

Battista Salerno; tutti prematuramente rapiti ai precognizzati successi professionali e alle speranze dei loro cari. Vadano ai poveri defunti il nostro sincero rimpianto e alle loro riverite famiglie le rinnovate nostre condoglianze; servano gli esempi edificanti dei maestri e dei compagni caduti alle colte reclute della onorata toga, che, non ne dubito, sapranno imitarli.



Assolti i debiti del cuore, eccomi al resoconto.

Erano pendenti a 31 dicembre 1910 davanti la Suprema Corte 1162 ricorsi, ne sopravvennero nell'anno 303 compresi quattro ritornati da Roma, e così il totale dei ricorsi ascese a 1465.

Di questi, furono esitati 322 e restarono pendenti, al 31 Dicembre p. p. 1143.

Dei ricorsi esitati, furono accolti 80, rigettati 137, rinunziati 62, dichiarati inammissibili 22, ed inviati alla Cassazione romana 21.

La proporzione fra i ricorsi risolti nel merito e gli annullamenti delle relative sentenze è del 24,81 % sul totale, ed in complesso del 16 e 15 % per le sentenze delle tre Corti di appello, e dell' 8,66 % per le sentenze dei Tribunali.

I ricorsi proposti da pubbliche amministrazioni, rappresentate dalla egregia Avvocatura Erariale — cui porgo i sensi di gradita colleganza — nel 1911 a tutto dicembre furono 9, dei quali vennero accolti 2, furono

rigettati 4, fu rinunziato 1, e furono rinviati alla Casazione di Roma 2.

La media dei ricorsi introdotti in ciascuno degli ultimi sei anni è di 347; e se nell'anno p. p. il loro numero è giunto appena a 303, ciò facilmente si spiega col riflettere, in primo luogo, che l'epidemia colerica ha rallentato nell'isola, come altrove, il movimento di tutti gli affari e così ha pure trattenuto quello delle giudiziali contese, e ricordare, in secondo luogo, che Messina, tuttavia attonita per l'immane sfacelo che la colpì, ha dato pochissimi affari, rappresentati da soli 18 ricorsi.

Il numero dei ricorsi esitati nell'anno dalla Suprema Corte, asceso, come ho già notato, a 322, ha superato di una sessantina quello degli introitati; lo che depone dello zelo della Corte, specialmente se si tiene conto, che, a cagione della epidemia suaccennata, i nostri lavori sono stati quasi totalmente interrotti per ben quattro mesi, in questi compreso il consueto periodo feriale.

Nè vanno taciute altre due circostanze concorrenti a porre in maggior luce l'alacrità della Corte, la incompletezza, cioè, più volte verificatasi, del personale suo e del mio ufficio per cause varie, ed il tenue numero delle rinunzie ai ricorsi, le quali mentre negli anni più lontani superavano anche di molto il centinaio, nell'ultimo triennio sommarono a 168, così ripartite: 51 nel 1909, 55 nel 1910, e 62 nel decorso anno; cifre queste ultime di cui dovremmo compiacerci, se è vero, come proponderei a credere, che, a determinare le rinunzie, non poco influisca la respiscienza dei ricorrenti.

Sollecita è stata la pubblicazione delle vostre sen-

tenze, essendo avvenuta per 109 entro otto giorni, per 87 entro quindici, per 38 entro venti, per 70 entro un mese e per 7 oltre questo termine.

In media ognuno dei signori consiglieri ha esteso 34 sentenze, e ne avrebbe elaborate assai più — non esito ad affermarlo — se maggior numero di cause fossero state discusse.

La percentuale degli annullamenti, che fu, conforme ho detto, per le sentenze delle Corti d'appello del 16 e 15 % e per quelle dei Tribunali dell'8 e 66, risulta doppia a carico delle Corti. Il fenomeno non è nuovo e deve, più che da altro, dipendere dalla maggiore entità e gravità delle cause che si discutono innanzi alle Corti, nelle quali è naturalmente proporzionato al merito l'impegno delle parti contendenti, epperò sono maggiori le difficoltà del giudizio e della compilazione delle sentenze.

*
* *

L'arretrato di 1143 ricorsi, già rilevato, pare abbia incominciato nel 1875, poichè nell'anno successivo si trovarono in bilancio, fra gli affari introitati, 96 ricorsi *riprodotti*. Posteriormente il passivo aumentò, non saprei dire in quali proporzioni, anno per anno, di guisa che nel 1881 si elevò a 1249 ricorsi, salì in seguito fino al massimo di 1399 nel 1886, per discendere, con varia vicenda, sino a 907 nel 1899, risalire ancora a 1331 nel 1905, e tornare a scendere negli anni successivi, man mano, fino a 1143, che è l'arretrato presente.

Il Governo conosce, per reiterati rapporti e per i

rilievi fatti ultimamente dalla Commissione di statistica, questo deplorabile stato di cose, e non solo si dichiarò disposto a rimediarmi, ma si è pure preparato a farlo, coll' introdurre una analoga disposizione nell' ultimo disegno di legge sulla riforma giudiziaria, ora in studio presso la Camera vitalizia.

L' enorme cumulo di cause giacenti, polverose, da anni innanzi alla Corte suprema — la quale vuole insegnare alle magistrature inferiori non soltanto le buone regole del diritto, ma altresì lo zelo e la solerzia — è tale sconcio, che fa grave torto alla giustizia italiana; ed è tanto deplorabile il non eliminarlo, quanto è facile il farlo, sol che si voglia, bastando all'uopo l' aumento di pochi magistrati e di qualche impiegato di cancelleria: perchè buon numero degli affari arenati molto probabilmente sono fondi di magazzino, e, per smaltire gli altri, si può sicuramente contare sulla operosità dei magistrati e dei funzionari, diuturnamente affermata, non meno che sul concorso indispensabile e volenteroso del Fôro, che tuttodì chiede giustizia completa, e poi tale non la ottiene davvero, ogni volta che pur rendendogliela subito, non di meno, in rapporto alla data del ricorso, gli arriva, pur troppo, assai tarda!

Toccherà all' attuale On. Ministro Guardasigilli la bella fortuna di attivare l'alta giustizia civile nell'isola sua? Il nome di Lui, il culto che ha per la giustizia e l' amore del natio paese, che gli scalda il petto, ci affidano che Egli farà tutto il suo meglio per riuscirvi: ciò che noi gli auguriamo, con cuore di cittadini e di magistrati!

Confidiamo del pari e facciamo voti che Egli rie-

sca ad attuare le migliori intenzioni manifestateci or ora, di dare assetto sufficiente e decoroso — dovrei dire decente! — ai locali di queste magistrature, sia pure col l' eseguire un programma minimo, il solo forse nel momento compatibile coi sacrificii oggi imposti alla pubblica finanza dalla difesa dell'onore nazionale.

*
* *

La Commissione per il gratuito patrocinio dei poveri, preseduta da altissimo, rispettabile e stimatissimo magistrato in quiescenza *, che si riposa lavorando quotidianamente per i diseredati dalla fortuna, ebbe 114 istanze, che unite a 15 rimaste pendenti alla fine del 1910, formano un totale di 129: ne esaurì 112, delle quali 44 con la concessione della difesa gratuita, e 65 col diniego. Tre istanze furono ritirate, e le altre 17 rimasero pendenti per l'istruttoria d'uso. L'esito delle cause fu per 11 favorevole, e per 10 contrario alla parte povera. Si pareggiarono quasi le vittorie e le sconfitte del povero; nè è da meravigliarne, risapendosi che per la concessione della difesa officiosa basta il fimo, la probabilità del buon diritto, e la certezza di questo, per contro, occorre per provocare una giusta sentenza favorevole. Non va taciuto, per dimostrare ognor più lo scrupolo con cui la Commissione ha operato, che essa ha revocato la concessione a ben 19 dei beneficiati, sia per il difetto del requisito della povertà, sia per la improbabilità del buon esito.

* Pitini Comm. Francesco, già Consigliere di Cassazione, ora a riposo col titolo onorifico di Primo Presidente di Corte di Appello.

*
* *

Che noi colleghi del P. M. vi siamo stati assidui compagni nei vostri lavori, non lo ignorate; ed a me torna gradito attestare, che le incombenze dell' ufficio hanno pesato in grandissima parte sull'ottimo collega Cav. Sebastiano Cervone, cui sono lieto di renderne pubbliche grazie. Se poi abbiamo noi corrisposto pienamente alla vostra aspettazione, non io valgo a dirlo: questo soltanto so, che 274 volte le conclusioni del mio ufficio sono state conformi alle vostre sentenze e 37 difformi.

La diversità dei pareri non toglie la identità degli intenti di esatta ed imparziale giustizia, ed è riprova, superflua per verità, della nostra reciproca indipendenza.



Ho raccolte e brevemente illustrate alcune massime proclamate dalle più importanti e più opportune vostre decisioni; ma mi astengo dal leggere la relazione in questa parte, sembrandomi che la materia si adatti più alla lettura, che alla paziente udizione.

Piuttosto, da quelle sentenze e da altre vostre emanate anche in tempi anteriori, questo credo di poter rilevare ed asserire, con somma compiacenza, che l'arca santa della legge non sia per voi siffattamente intangibile, da non potersi neppure spolverare; e che, mentre solete perseverare nelle vostre opinioni sempre quando resistano alla sana critica, sapete ben anco saggiamente modificarle e radicalmente mutarle, ognora

che serie, ponderate ed inconfutabili ragioni ve ne persuadano.

*
* *

L'argomento mi risveglia alcune idee modestissime sulla funzione giudiziaria, e più propriamente sui limiti ad essa prefissi dalla sua stessa essenza, in rapporto al potere legislativo, cui, sotto l'egida e l'alto impero della carta costituzionale, tutti sono subordinati gli altri poteri e le autorità dello Stato.

Non di rado, nel nostro consueto lavoro e nella lettura di efemeridi giudiziarie, ci imbattiamo in sentenze di magistrati, le quali tal volta troppo ligie alla parola della legge e schiave del supposto inflessibile suo spirito, negano ogni influsso ai nuovi tempi, ai mutati costumi, ai rivendicati diritti, alle variate e crescenti esigenze sociali; mentre altre volte e la parola perspicua, e il pensiero manifesto del legislatore trascurano, pur di innovare e di adattarsi all'ambiente. *Ultra conservatori, e modernisti a ogni costo*, i magistrati che rispettivamente le pronunziano, *arcades ambo*, peccano, gli uni e gli altri, di eccesso.

Eccedono i primi, dappoichè, fin dove si può, anche la legge, che è sancita per l'avvenire, deve piegarsi, per opera di chi la applica, alle influenze del tempo e dello svolgersi incessante e variabile dei rapporti giuridici. Tutto si muove in natura, nè sola la legge e la giurisprudenza che la vivifica possono restare ferme, dure, rigide e cristallizzarsi: invece, per quanto lo tolleri il suo testo e fin dove non lo vieti recisamente il suo spirito, la legge, nella sua applicazione, che è quanto

dire nella giurisprudenza, può e deve deflettere da ogni troppo austero e tirannico rigore, più che mai quando questo urti contro il sentire e il progresso giuridico presente.

Eccedono i secondi, perocchè il savio temperante riguardo dovuto dalla giurisprudenza alla ragione del tempo non è lecito spingere sino a torturare e impropriare la parola del precetto legislativo, o, peggio, a cancellarla addirittura, od a disconoscerne e falsarne lo spirito. Non è il magistrato, oracolo della legge, che abbia siffatte facoltà: le ha, e se ne valga, il potere legislativo, il quale, mercè l'interpettazione autentica del testo equivoco, o contraddittoriamente inteso, può prevenire e dirimere i conflitti e i dissensi fra le diverse magistrature, e, con la riforma e l'abrogazione delle sanzioni antiquate e rugginose, può e deve rimodernare la patria legislazione.

Esercitiamo noi, magistrati — e la nostra Corte ne dà lodevole, diuturno esempio ed insegnamento autorevole — nell'ambito nostro il ministero affidatoci, con criterio pratico ed evolutivo, non rivoluzionario; e rispettiamo ad un tempo le prerogative del Parlamento, non le usurpiamo, chè altrimenti peccheremmo di arbitrio, oltre ogni dire pericoloso, sovversivo, dissolvente.



Le leggi speciali emanate in seguito all'immane disastro nazionale del terremoto calabro-siculo, hanno dato occasione finora alla pronunzia di una sola sentenza della

vostra Corte; quella con cui ha proclamata la massima: « che la presunzione di commorienza, di cui all'art. 6 della legge 12 gennaio 1909 per l'accertamento dei decessi verificatisi a seguito del terremoto di Messina del 28 dicembre 1908, è *juris et de jure*; e che detto articolo non ammette distinzione fra deceduti sotto le macerie e feriti estratti morti dalle macerie stesse » (sentenza 28 marzo 1911, estens. Salazar, *Monitore dei Tribunali*, pag. 625, 12 agosto detto).

In altre parole, questo proclama la sentenza, che tutti gli estratti morti dalle macerie — a differenza degli altri infelici estratti da esse vivi e morti all'aperto, per i quali vige il diritto comune — si ritengono, per presunzione *juris et de jure*, deceduti nel medesimo istante. E non altro ha inteso di sanzionare il legislatore con la citata provvida disposizione, come la sentenza esaurientemente dimostra, ciò disponendo al fine di scongiurare, dopo il macabro spettacolo di migliaia e migliaia di cadaveri esumati dalle macerie, l'altra immensa jattura delle innumerevoli liti, che, alla emanazione del decreto reale, poi tradotto nella legge suddetta, già si preparavano — dice la sentenza — *a tormentare i vivi*; liti evidentemente di difficilissima, incerta e non affidante risoluzione, poichè nel precisare il vero momento del decesso dei singoli rinvenuti morti sotto le rovine, avrebbe troppo giuocato l'arbitrio, e, si dica pure, a mio giudizio, l'artificio e la divinazione.

*
* *

Un'altra notevole sentenza ha emanato la vostra Corte, che, in tema di responsabilità del vettore, si ri-

connette indirettamente alla catastrofe di Messina. Con essa sentenza ha così statuito il Supremo Collegio: « Il vettore (nella specie l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato) che lascia colposamente nel luogo in cui è facilmente prevedibile che avvenga un saccheggio i carri merci affidatigli pel trasporto, non può a propria scusa accampare la *vis major* (furto a mano armata) perchè gli effetti dannosi di questa si riconnettono, come causa mediata, col fatto colposo; ma se il vettore assume e vuol provare che una *vis divina* (nella specie il terremoto del 1908) gli rese impossibile sottrarre le merci al luogo del pericolo, prima di renderlo responsabile, negandogli la prova richiesta, si ha il dovere di dimostrare che il sottrarnele era possibile, e la sentenza che respinge la chiesta prova, senza aver prima fatta tale dimostrazione, merita di essere annullata per difetto di motivi. » (Sentenza 4 novembre 1911, estens. Pantaleone, *Foro sicil.*, 1911, p. 1^a, pag.).

Come vedesi, la sentenza vostra, richiamando la classica distinzione, tra la *vis major* e la *vis divina*, ha dovuto, per rigorosa giustizia, rilevare che la Corte di merito, in ordine alla invocata influenza della *vis divina*, o caso fortuito che dir si voglia, sulla contestata domanda di indennizzo, aveva in parte affatto trascurata, ed in parte esclusa la deduzione del ricorrente con semplice dogmatica affermativa, respingendone la articolata e concludentissima prova testimoniale; ed, in conseguenza, disse la denunziata sentenza mancante di motivazione e come tale la annullò.

Il vostro responso, in una ad altri congeneri non infrequenti, sia monito salutare ai magistrati giurisd-

zionali, per i quali il rimprovero di mancanza di motivazione nelle sentenze suona grave censura di poca diligenza e di denegata giustizia!

*
* *

Nel terreno del diritto giudiziario e proprio nel tema della legale costituzione dei collegi decidenti, la Corte ha sentenziato che: « è validamente pronunciata la sentenza col voto del giudice meno anziano intervenuto alla udienza, se la sentenza dichiara impedito il più anziano, ben potendo le parti proporre per tale ipotesi le recuse eventuali dei meno anziani presenti all'udienza. » (Sentenza 27 maggio 1911, estens. Bicci, *Foro sicil.*, p. 1^a, pag. 321, detto anno).

Enunciata la massima, a me piace riprodurre l'ultimo ragionamento con cui il Supremo Collegio efficacemente la giustifica, che è il seguente: « *E in tal modo non si viene ad ostacolare il diritto di recusazione, giacchè sono noti ai contendenti i giudici che assistono alla udienza in cui si deve discutere la causa, e se una delle parti abbia qualche motivo legale di recusazione da far valere contro taluno dei meno anziani, può proporsi l'opportuno ricorso prima della discussione, subordinandolo alla eventualità che quel giudice, sebbene meno anziano degli altri, che sarebbero destinati a decidere, venga surrogato al più anziano nel caso di impedimento legittimo di quest'ultimo.* »

Questo motivo, di tanta legale evidenza, basta, se io non vado errato, per respingere senz'altro qualunque gravame di asserta violazione del diritto di recusazione,

fondato sulla sostituzione dei giudicanti. Le parti, infatti, conoscono prima, od apprendono all'udienza quali sono i magistrati destinati ad assistere alla discussione della causa, e sanno del pari che ciascuno dei magistrati sedenti è un virtuale decidente della causa stessa, perchè i giudici non siedono per far la comparsa, ma per deliberare in causa, tuttavolta che se ne presenti il bisogno: d'onde la ovvia, legittima e inevitabile conseguenza, che, se uno dei giudici sedenti è recusabile, la parte deve recusarlo senza indugio, prima della discussione, per vederlo escluso dal turno giudicante, invece di riservarsi ad accampare la possibile sussistenza di un problematico e non specificato motivo di recusazione, dopo emanata la sentenza, dal supposto recusabile votata, per ottenerne l'annullamento.

Ecco sfatato un espediente che non lusinga punto il magistrato votante sostituito al più anziano, in quanto suppone che egli, sapendosi per avventura recusabile, non l'abbia dichiarato, nè siasi astenuto, violando così al tempo stesso la correttezza e la legge (art. 119 del Codice di procedura civile).

*
* *

« Il termine ad appellare nei giudizi esecutivi è sempre di quindici giorni, sia che la sentenza appellata abbia risolto questioni di forma, sia che abbia risolto questioni di merito. » (Sentenza 31 ottobre 1911, estens. Messeri).

Con questa sentenza la Suprema Corte, riaffermando altri recenti suoi giudicati, che abbandonarono l'antica

e costante sua contraria giurisprudenza, ha svolta e decisa la *vexata quaestio* — come essa bene la chiama — con la formula chiara, precisa, imperativa e comprensiva dell' art. 656 del Cod. di proc. civ.; col fine cui mira il legislatore, di ottenere nei giudizi esecutivi la massima celerità di procedura e la più grande economia di spese; col contenuto dei giudizi stessi, che comprendono tutti gli atti di qualunque natura compiuti nel periodo esecutivo, il quale s'inizia con la notificazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto e si chiude con la immissione del creditore nel possesso, nel godimento e nello esercizio effettivo di un diritto già costituito, o dichiarato ed affermato dal magistrato; e con una accurata serie di altre stringentissime considerazioni, tratte da molte disposizioni del Codice succitato, che luneggiano e rafforzano quella, nel senso surriferito, del controverso articolo dinanzi accennato.

La motivazione della sentenza in esame non potrebbe essere nè più completa ed esauriente, allo stato della disputa, nè più concludente e persuasiva; epperò io non esito a credere che varrà a convincere molti dubbiosi e a far ricredere non pochi avversarî della massima propugnata.

Non mi illudo, per altro, fino a ritenere che ponga fine al grave dissenso. Il Parlamento soltanto — l' ho già osservato — potrebbe dirimerlo, con la interpretazione autentica della disputata disposizione; la qual cosa, in questo, come in molti altri consimili conflitti, che pur troppo non mancano, fra giudicati delle nostre Corti Supreme, è desiderabile avvenga, per il trionfo della verità giuridica, che è una sola, per il maggior presti-

gio della giustizia, e per risparmiare ai cittadini litigi lunghi e dispendiosi, di esito incerto ed irritante.

*
*
*

Per quanto voglia largheggiarsi nell'ammissione delle prove, che tendono, come ognuno sa, a stabilire i fatti della causa, certamente non è permesso di ammetterle, se le deduzioni scuotono la compagine della famiglia, che è la base della società odierna. Sono quindi da respingersi, senza meno, tutte le prove preordinate a dimostrare la esistenza e i termini di private convenzioni sullo stato delle persone, che è di alto ordine pubblico.

Tale insegnamento ha impartito la Suprema Corte col sentenziare che: « Eccepitasi l'inammissibilità della
« prova d' una convenzione giuridicamente impossibile,
« concernente materia relativa allo stato delle persone,
« deve il giudice, ritenendo il contrario, specificare il
« perchè ritiene, che, la convenzione non si riferisca allo
« stato delle persone. Si riferisce allo stato delle per-
« sone, ed è giuridicamente nulla ed improduttiva di
« ogni giuridico effetto, la convenzione con la quale tra
« marito e moglie si regolano i patti per una separa-
« zione personale.

« Dicendosi dal giudice che non può, nè accogliere,
« nè respingere una eccezione relativa a fatto proprio,
« acquiescenza, e quasi contratto giudiziale, cade in con-
« tradizione e difetta di motivi, se, col dispositivo, le
« respinge. » (Sentenza 20 giugno 1911, estens. Mondio,
Foro sicil., pag. 446).

Era deferito, nella specie, un interrogatorio dal ma-

rito alla moglie, nel giudizio di separazione da costei promosso per colpa di lui, interrogatorio col quale il deducente voleva dimostrare, che egli in prime cure si aveva addossata la colpa, mentre ne era del tutto esente ed in colpa versava, invece, la moglie, avendolo essa abbandonato ed essendosi rifiutata di seguirlo nella obbligatoria sua residenza di impiegato pubblico, e che la sua condiscendenza dipendeva dalla corrispettiva promessa fattagli dalla moglie di quell'assegno alimentare, da esso a lei chiesto reconvenzionalmente.

La Corte d'appello aveva ammesso l'interrogatorio, semplicemente affermando, senza dimostrarlo, che la contesa versava sopra interessi patrimoniali — sugli alimenti — e non su quistione di stato delle persone; ma il Supremo Collegio rilevò il difetto di motivazione e l'errore della sentenza denunziata, e questa cassò, per la evidente ragione, che la convenzione riguardava precisamente lo stato coniugale dei contendenti, uno dei quali, il marito, innocente, si assumeva la colpa, che era invece della moglie, e consentiva alla domandata separazione, non per altro, che per ottenere il promessogli corrispattivo degli alimenti.

Questo vostro giudicato ha fermata una sana massima di diritto, fondata sugli articoli 12 delle disposiz. prelim. al cod. civ., 1379, 1765 e 1119 dello stesso codice, ed ha data al tempo stesso una meritata lezione di moralità a cui spettava.

*
* *

Il compito d'interpretare, che ha tanta e così delicata parte nell'amministrazione della giustizia, per quanto attiene ai testamenti, trova una regola, generica ma si-

cura, un indirizzo pratico che non fallisce, nella sentenza con cui la vostra Corte ha deciso: « *Che la interpretazione dei testamenti non trae norma dalle regole stabilite per l'interpretazione delle leggi, ma sibbene dalle altre dettate per l'interpretazione dei contratti; perchè così nella prima interpretazione, come in quest'ultima, è sempre la volontà delle parti che occorre d'indagare, la quale varia ognora nelle modalità, ed è perciò sottratta ad ogni esame del Supremo Collegio.* » (Sentenza 20 aprile 1911, estens. Messeri, *Foro sicil.*, 1911, p. 1^a, pag. 364).

*
* *

Un retto spirito moderatore delle audaci domande del pubblico denaro e delle inconsulte sentenze che le sanzionino, ha informato la decisione della vostra Corte, con la quale diceste: « che il privato che costruisce strade nei nuovi quartieri, da lui edificati, accanto all'abitato d'un comune, lasciando aperte le strade al pubblico, non ha diritto a pretendere indennità di espropriazione per pubblica utilità dal comune, pel solo fatto che l'autorità comunale, per la pubblica incolumità e pel censimento, provvede alla illuminazione delle strade, ed ha fatto apporre a queste le denominazioni ed alle case i numeri civici. »

Il privato aveva invocato, a sostegno della sua domanda, i fatti sopra enunciati ed altri congeneri; e la Corte del merito, aveva ritenuto e giudicato che, coi fatti stessi, il comune avesse rese pubbliche le strade in disputa; ed, in conseguenza, accoglieva le domande dell'attore.

Il Supremo Collegio, per altro, molto giustamente osservò, che la Corte d'appello aveva esaminato la causa

sulla esclusiva base dei fatti suespressi, omettendo di esaminarla eziandio in rapporto alle virili difese del Comune, il quale aveva dedotto, che unicamente per i bisogni del servizio pubblico, dell'igiene, dell'anagrafe e della pubblica incolumità, aderendo anche alle richieste degli abitanti dei nuovi quartieri, esso aveva apposto la denominazione alle strade ed i numeri alle case, aveva impiantato alcuni fanali ed aveva costruito una rampa per il sicuro accesso e transito nelle strade medesime, le quali, sosteneva il Comune, poteva sempre l'attore chiudere con cancelli od altrimenti, come non gli era stato mai contrastato: e da tutto ciò concludeva il Comune, che, se l'attore aveva preferito, per suo comodo, di lasciare aperte le sue strade al pubblico, egli aveva tratto vantaggio, e non pregiudizio dalla ingerenza del Comune, esplicita a tutela della collettività di quelli abitanti, e che perciò nessun diritto aveva potuto quesire d'imporre al Comune l'acquisto e il pagamento delle strade in discorso.

Il difetto di motivazione era manifesto; e, pertanto, il Supremo Collegio annullò la sentenza denunziatagli, opportunamente osservando che la Corte d'appello, avrebbe dovuto indagare, se il Comune avesse realmente inteso di occupare e destinare le strade ad uso pubblico, espropriandole, con una maniera affatto nuova ed arbitraria, o se fosse invece stato suo intendimento quello di esercitare sulle medesime la servitù legale di che agli articoli 534 del Cod. civ., 9, 19 e 51 e seguenti della legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, alleg. F; avrebbe inoltre dovuto esaminare se « agli effetti delle norme « dettate dagli articoli 93 e 94 della legge sulla espro- « priazione per pubblica utilità, fosse permesso ad un pri-

«vato di costruire strade con caseggiati, per imporre
 « poi al Comune di acquistarle e pagarle, senza che un
 « nuovo piano di ampliamento dell'abitato comunale —
 « come si era verificato nel caso — fosse stato debita-
 « mente ultimato ed approvato, a termini di legge. »

La Corte di rinvio, al lume di questi insegnamenti, valuterà, insieme alle deduzioni dello attore, le inascoltate ragioni del Comune convenuto, e, motivando su tutto il disputato, renderà quella imparziale giustizia, che non fu resa — mi duole dirlo — dalla unilaterale sentenza cassata.

*
 * *

Nella interessante ed astiosa materia delle servitù prediali, una massima mi piace ricordare fermata da una vostra sentenza, attesa la sua intuitiva semplicità ed esattezza.

Eccola: « *La distanza di tre metri nelle costruzioni è imposta soltanto per le vedute dirette.* » (Sentenza 3 giugno 1911, est. Messeri, *Foro sicil.*, 1911, p. 1^a, pagina 377).

A dir vero, per confutare l'assunto ardito della parte ricorrente, che sosteneva di essere prescritta la distanza di tre metri eziandio alle vedute laterali ed oblique, sarebbe bastato di trascrivere il testo dell'art. 590 del cod. civ., il quale, con locuzione chiara, recisa e incavillabile, impone la osservanza di quella distanza solamente a favore del proprietario che *per convenzione od altrimenti abbia acquistato il diritto di avere vedute dirette o finestre a prospetto verso il fondo vicino.* Infatti, la evidenza non si dimostra: ma poichè la si negava, la Corte si è sobbarcata, per abbondanza, alla ingrata

fatica di dimostrarla, rilevando opportunamente, in risposta alle argomentazioni del ricorso, la lucida parola della disposizione di legge controversa; la diversità delle specie regolate dagli articoli 587 e 588 del Cod. civ., dalle altre contemplate e governate dallo art. 590 sopra citato; e le contraddizioni e gli assurdi, cui condurrebbe la tesi contraria alla massima proclamata, fra i quali è decisivo questo, che il legislatore, abbia prima stabilite con gli articoli 587, 588 e 589 le differenze, le varie distanze da osservarsi ed il modo di misurazione delle diverse specie di vedute, e subito dopo, nell'art. 590, in una materia così grave, abbia fatto cenno soltanto delle vedute dirette, mentre avrebbe potuto specificare anche le altre, se l'assunto del ricorso fosse vero.

*
* *

Di peculiare importanza per la Sicilia, ricchissima di miniere di zolfo, è la decisione con cui la Suprema Corte ha sancito :

« che è valido il patto che obbliga l'esercente di una
« miniera a rimborsare al proprietario la quota di cou-
« tributo da lui dovuta al Sindacato obbligatorio per zolfi;

« che il giudice può ad una ragione di diritto proposta
« dalle parti sostituirne altra più giuridicamente esatta
« senza incorrere nel vizio dell'*ultra* od *extra petita*;

« e che il contributo di assicurazione è una spesa di
« produzione degli zolfi. » (Sentenza 9 febbraio 1911,
est. Corrias, *Foro Sic.*, pag. 283).

La sentenza conforta saldamente la prima delle suestiposte proposizioni con copia di argomenti lucidamente esposti, osservando anzitutto, che le leggi speciali sulla materia, mentre contengono altri divieti e comminano

altre nullità, taciono sul patto surriferito; e dimostrando poi, che non offende l'interesse pubblico, tutelato da quelle leggi, il patto in quistione, tuttavolta che lo scopo delle leggi stesse è raggiunto e l'interesse generale è assicurato con la permanenza dell'obbligo nei proprietari delle miniere di pagare la loro quota di contributo al Sindacato, salvo restando il pattuito rimborso di essa quota ai proprietari stessi da parte degli esercenti la miniera, essendo indifferente, ai fini d'ordine pubblico e d'interesse sociale, che il contributo definitivamente cada tutto, per patto, sull'esercente.

Sulla seconda proposizione della sentenza, non mi soffermo, costituendo essa una verità universalmente e senza contrasto riconosciuta.

La terza proposizione, per ultimo, è fondata principalmente dalla sentenza sulla ragione del contributo, che è quella di garantire l'indennità d'infortunio agli operai, e sulla natura del contributo medesimo che è quella di un onere di assicurazione; d'onde la sentenza legittimamente conclude, che, essendo l'assicurazione stabilita a favore degli operai, i quali sono fattori di produzione, necessariamente il contributo, al pari della assicurazione, è una spesa di produzione, come quelle dei salari, delle macchine, dei locali ed altre simili.

Faccio punto e su questa sentenza e su moltissime vostre altre degne di particolare attenzione, per non esorbitare dai confini segnati dalla discrezione e dalla parsimonia che si confà alla presente rassegna.



Eccellenze, Signori.

Mentre l'Italia nostra festeggiava il cinquantenario del suo risorgimento inaugurando nella eterna Roma un superbo monumento al Padre della Patria ed esponendo nella capitale ed in altre due cospicue e coltissime città alla ammirazione del mondo civile, in tre meravigliose mostre, i cimelii della sua grandezza antica e le creazioni dell'era novella di libertà, d'operosità e di progresso, manifestatesi nelle arti e nelle industrie, due sciagure funestarono, l'una quasi tutto il paese, l'altra questa isola patriottica ed incantevole.

L'epidemia colerica ha serpeggiato in molte parti del territorio nazionale, ed anche in queste e nelle vicine provincie continentali ha mietuto non poche vittime, destando lacrime e fermento, alimentato questo e rinfocolato da vecchi comuni, volgari pregiudizii, mai a bastanza, con ogni mezzo, combattuti; e la eruzione sterminatrice dell'Etna ha sparso devastazione e desolazione nella industriosa Catania, nelle ubertose campagne e nelle laboriose ed industri popolazioni dei suoi dintorni. Voglia il buon Dio scongiurare per l'avvenire simili fragelli! voglia consolare di lieti eventi i congiunti degli infelici defunti e ad usura compensare — con gli abbondanti prodotti della terra, rifecondata da onorati sudori, delle industrie e dei commerci, rinvigoriti dall'aculeo della sventura, che non abbatte, ma incita i forti alla riscossa — i gravi danni materiali cagionati da quelle pubbliche calamità!

*
* *

Per l'alternarsi del bene e del male, due lieti avvenimenti, che toccano, od almeno interessano più da vicino l'ordine nostro, si verificarono nell'anno testè tramontato; i due Congressi, vo' dire, tenutisi in Roma, quello Giuridico e l'altro Giudiziario: di essi, o meglio di qualcuna delle materie di cui si occuparono, mi permetto un brevissimo cenno.

Nel primo, cui presero parte illustri giureconsulti, personalità spiccate della cattedra, del fôro e della magistratura, si sono discussi temi importantissimi, quali, ad esempio, le riforme del Codice di proc. civ. e più specialmente la sostituzione, nei giudizi civili, della oralità alla scrittura, l'abolizione della autorizzazione, maritale, ed i rimedii contro la delinquenza giovanile, ed in special modo, la istituzione della *Magistratura dei Minorenni*.

*
* *

Che le troppo lunghe, interminabili, tortuose ed intricate procedure civili reclamino radicali riforme, che le semplifichino e più efficacemente garantiscano le ragioni dei contendenti ed assicurino, per quanto è possibile, una giustizia più spedita, più tranquillante e meno defatigante e dispendiosa, è tale verità, che nessuno ormai osa di porre in dubbio. Disquisizioni e proposte di dotti, voti di congressi e progetti ministeriali si sono succeduti senza tregua; ma poco o punto hanno giovato.

Si è studiato a bastanza: ormai urge, incalza e si impone, la necessità di provvedere.

*
* *

Per quel che riguarda la sostituzione della parola allo scritto, in larga misura, nei giudizi civili, riforma di grande momento, a me pare modestamente, che in Italia, se si scrive molto, si parla altresì moltissimo. Informino certi dibattimenti penali, che ci dànno una idea a bastanza chiara della eternità, pur troppo raramente posta a servizio della giustizia!

Laonde non saprei se la riforma potesse realmente favorire la economia e brevità dei giudizi. La parola poi, soprattutto se non è sobria, stanca e sfugge; mentre la scrittura anche prolissa, rimane sotto gli occhi del giudice, che, pertanto, ha maggior agio di rilevarne, e di meditarne l'utile e di scartarne l'inutile, il superfluo.

Le censure alle sentenze, se fondate, trovano oggi in molti casi la prova, o la smentita precostituita negli atti scritti; mentre domani, fatta larghissima parte alla oralità, rimarrebbero vaganti in aria, con danno della parte se vere, e della reputazione del magistrato se false.

Siffatte considerazioni mi farebbero veder dubbia, per lo meno, la utilità della enunciata riforma.

*
* *

Per contro, circa alla vagheggiata abolizione dello istituto della autorizzazione maritale, a me sommessamente

mente parrebbe, che il voto del Congresso, avuto riguardo, alla progrediente istruzione della donna, alla avvenuta ammissione di lei a taluni pubblici uffici e all'esercizio di libere professioni, ed alla crescente simpatia che vanno acquistando le sue agognate rivendicazioni — per quanto eccessive! — sia giusto ed accettabile.

Imperocchè il bisogno della autorizzazione del marito, come è oggi regolata, costituisce la moglie, che deve essere, non la sua pupilla, ma la sua compagna nella società coniugale, in una condizione di inferiorità e di dipendenza umiliante, esautorandola innanzi alla prole ed esponendola a possibili vessazioni e a ricatti, segnatamente nel regime della separazione personale, se il consorte è un malvagio o uno scialacquatore.

Molto opportunamente, per altro, il Congresso crede necessaria la adozione di temperamenti che tutelino, soppressa l'autorizzazione, gli interessi ed il nome del consorte e della famiglia, cui la leggerezza, il capriccio, le male tendenze od il dispetto della moglie potessero eventualmente recare offesa, ove costei fosse lasciata, pienamente e senza alcun legale rimedio, in balia di sè stessa.

Non credo, quindi, che i voti del Congresso, nell'argomento, possano trovare ragionevole e serio contrasto.

*
* *

Il Congresso Giudiziario merita encomio, per l'esauriente discussione che ha fatto della riforma giudiziaria, nulla lasciando d'inesplorato nel vastissimo, difficilissimo

e disputatissimo tema; ed elogiato vuol'essere del pari per la forma moderata e corretta con cui ha proceduto nei suoi lavori, tanto più apprezzabile ed opportuna, in quanto doveva dissipare, e lo ha fatto, certe lontane avvisaglie, che preoccuparono nell'ordine nostro gli animi più sereni e meno battaglieri.

Discutendo di tutto, nell'argomento, il Congresso ha chiesto molto: troppo forse per verità! probabilmente al fine soltanto di ottenere quanto più fosse possibile. La tattica, però, potrebbe fallire, per il discredito che la esagerazione di taluni voti può spargere su tutti, o su molti degli altri, sebbene discreti e giustificati.

Ma quale che sia la fortuna riservata ai desiderii espressi dal Congresso, convien credere che i magistrati si contenteranno del *quando* e di *quel tanto* che il paese, per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti, loro sarà per concedere. Il nostro magistero, vindice delle offese all'ordine pubblico e restauratore del diritto, rifugge, per la indole sua, da ogni sopraffazione e — diciamo pure la parola cruda — da ogni *violenza*. Le imposizioni, le violenze non sono per noi: mai vi trascenderà la magistratura! Ce ne danno sicuro affidamento l'or accennato dignitoso contegno del Congresso, la seria autorità dei suoi capi e la nota abituale temperanza dei più fra i congressisti; e, se malauguratamente qualche frase ardita abbiain letta, che potesse far sospettare nella Associazione tra i magistrati, nel *blocco* così chiamato, inquietanti propositi, a me piace considerare quelle espressioni come non ponderate, come fuggite dalla penna di chi le scrisse; perchè son certo che tutti i nostri colleghi, non esclusi i più ferventi e pugnaci

fra i giovani, porranno al disopra di tutto la loro dignità personale, il decoro dell' altissimo ordine nostro e la nostra missione riparatrice, che ci vietano ogni scomposto ed inane tentativo di ribellarci e di imporci agli alti poteri dello stato, con mezzi disdicevoli persino alle più umili ed incolte classi sociali.

*
* *

La delinquenza minorile ed i rimedii per efficacemente prevenirla e combatterla formano un tormentoso problema, che non è nostro soltanto, ma è di tutto il mondo civile.

Qualcosa di bene si è già fatto tra noi sul doloroso argomento, sia dalla provvida e pietosa iniziativa privata, sia dal governo che provocò la nomina di una Commissione Reale per lo studio del ponderoso tema, sia dalla Commissione stessa, la quale, divisa in tre sotto-commissioni, ha compiuto i suoi lavori ed ha consegnato i singoli progetti di legge al suo benemerito Presidente, S. E. il Senatore Oronzo Quarta, Primo Presidente della Corte di Cassazione di Roma. Questi, guidato dalla mente altissima e dal nobilissimo cuore, va riordinando e traducendo quei progetti in un disegno unico, che, col titolo di *Codice dei Minorenni*, sarà prestissimo, io ritengo, consegnato a S. E. il Ministro di Giustizia, il quale dovrà naturalmente esaminarlo e presentarlo quindi, tal quale, o modificato se lo crederà, al Parlamento per essere convertito in legge.

Lunga è ancora la via da percorrere; ma è da augurarsi e sperare che il cammino già percorso, la santità della causa e l'altruismo dei buoni invogliino tutti

a raggiungere sollecitamente la meta, per la elevazione morale e civile del popolo, che non potrà mai divenire migliore, finchè non sia, con ogni amorevole cura, assistito, difeso, istruito, educato e corretto il fanciullo, che sarà il cittadino del domani.

Fulcro intorno a cui si aggirano ed a cui fanno capo tutti gli organismi integratori, tutte le provvidenze del disegno, è l'istituto del *Magistrato dei Minorenni*. Il quale magistrato sorveglia direttamente, o per mezzo di organi sussidiarii, protegge e difende il minorenni — cioè colui che non ha ancora raggiunto il diciottesimo anno, nel senso restrittivo del progetto — in tutta la sua vita fisica, intellettuale, morale, economica e sociale, esercitando paternamente a suo prò le più svariate attribuzioni ed i più ampi poteri, vuoi in sussidio della autorità spettante ai genitori e ai tutori, vuoi contro l'abuso che costoro ne facciano, così male adoperandola, come neglignendone supinamente i sacrosanti doveri.

Larghe facoltà sono conferite a quel magistrato, in specie nella materia penale, intese tutte a rendere educativa la missione del giudice, finchè il minorenni appaia suscettibile di correzione e di redenzione.

Di fronte ed a garanzia di funzioni complesse, delicatissime e vitali per la società, il Magistrato dei Minorenni deve offrire speciali attitudini d'intelligenza, di peculiare cultura e di sentimenti quanto mai umanitari e filantropici; nè la sua azione è affatto autonoma ed incensurabile, poichè il progetto ne sottopone i provvedimenti, immediatamente esecutivi, al rimedio straordinario del ricorso per cassazione innanzi al *Magistrato*

Supremo dei Minorenni, per incompetenza e per eccesso di potere, attribuendo la facoltà del reclamo non solo al minorenni, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o ad altri che ne abbia la legale rappresentanza, ma ben anche al rappresentante del Patronato Scolastico, o della Società di Assistenza.

Sorrída propizio il fato al disegno della Commissione; ottenga esso il patrocinio autorevole dell'On. Ministro Guardasigilli, illustre figlio di questa metropoli privilegiata, e valoroso antesignano, nella patria legislazione, d'ogni progresso civile; gli faccia il Parlamento lieta accoglienza e presto ne traduca in legge almeno i concetti fondamentali ed i migliori postulati: chè, ciò facendo, soddisferà a improrogabile esigenza e farà opera patriottica, umanitaria ed eminentemente civile. Più che altri, ne avrebbe onore e vanto questa illustre città, che ha dato i natali a Chi ideò e promosse l'umanitaria crociata (*) e a Chi giungesse ad assicurarle la vittoria.



Compiuto appena il cinquantésimo anno dal suo risorgimento, l'Italia, trascinata alla guerra per difendere la sua dignità e il suo buon diritto, e per partecipare alla lotta della civiltà contro la barbarie, ha mostrato ancora una volta e mostra agli increduli e agli emuli, agli amici e ai nemici palesi o nascosti, ai veritieri e ai bugiardi che *l'antico valore negli italiani cor non è ancor*

(*) L'ex-Guardasigilli On. V. E. Orlando.

morto, e che il soldato italiano, intrepido fino all'eroismo nel calor della pugna, deposta appena l'arme cruenta, sa essere ed è sempre umano, mite, generoso cavaliere col nemico colpito e vinto, anche quando no 'l merita.

La conquista alla nostra civiltà e alla Corona italiana di due sterminate regioni dell'Africa settentrionale, la Tripolitania e la Cirenaica e dipendenze, già soggiogate e civilizzate dalla gran madre Roma, per concorde volere di popolo, di governo e di Re, e pel valore della nostra balda e impavida gioventù, — guidata a incessanti vittorie, con una preparazione meravigliosa, da Capi e Condottieri prodi e sapienti — è ormai compiuta e consacrata alla storia. L'ha detto il Re!

Ne esultiamo, entusiasti, anche noi magistrati, che, italiani, quanto altri mai, sebbene alieni dalla politica, pur palpriamo col cuore della intera nazione.

Onore e perpetua gratitudine ai caduti gloriosamente nell'aspro cimento, decreta la patria commossa ed orgogliosa, e doveroso aiuto largirà, seguendo lo slancio unanime della cittadinanza, alle infelici loro famiglie, se non a conforto di strazii incomfortabili, a sollievo almeno di fatali, onorate miserie; allori distribuisce e distribuirà ai figli valorosi, finchè il cannone o l'ulivo non tronchi il sanguinoso conflitto; ammirazione reverente tributa a due augusti Personaggi di Casa Savoia: al Principe eccelso, che, superate altre ardimentose imprese, combatte, per l'onore della patria, sulle onde e vince; e alla graziosa Principessa, che, semplice gregaria, fra le altre acclamate e benedette eroine della carità, nel teatro della guerra e sulle navi spedaliere,

assiste, cura e pietosamente consola, come sorella amorosa, i cari ed intrepidi nostri combattenti feriti ed infermi; ed un fervido augurio la patria forma, nel suo gran cuore, per i fratelli redenti — dico *fratelli*, poichè se tali non si sentono e tutt'altro si mostrano oggi, beneficati, corretti e trasformati, lo diverranno presto, o tardi — l'augurio, ripeto, che strappati al giogo ed al brutale sfruttamento turchesco e bandito l'abbominabile traffico di anime innocenti, *nate a formar l'angelica farfalla*, sappiano gareggiare, nelle feconde e nobilitanti lotte del lavoro, con gl'immigranti fratelli liberatori, per la rigenerazione e prosperità loro propria, per la rivendicazione della libertà e della dignità umana, e per la grandezza della patria comune, che li ha salvati, che li protegge, che li ama.

Siffatto augurio compendia il magnifico programma, che, a sua gloria, l'Italia risorta ha inaugurato splendidamente, con la eloquenza dei fatti, e svolgerà con la possibile alacrità, per il senno del Governo e per l'eroismo e le energie dei suoi figli, in quelle immense plaghe africane, ridiventate italiane, ciò tutto sotto i felici auspicii, per le magnanime sollecitudini e il generoso impulso dell' Augusto Sovrano; nel Cui venerato nome chiedo, che V. E., signor Primo Presidente, dichiarar aperto l'anno giudiziario 1912.



ANNO 1911
NOTIZIE STATISTICHE

Ricorsi pendenti a 1° Gennaio 1911 N. 1162
 Sopravvenuti nel 1911 » 303

Totale N. 1465

Definiti nell'anno 1911 » 322

Pendenti a 1° Gennaio 1912 N. 1143 cioè:

N. 1 del 1903
 » 5 » 1904
 » 111 » 1905
 » 120 » 1906
 » 136 » 1907
 » 151 » 1908
 » 158 » 1909
 » 180 » 1910
 » 181 » 1911

N. 1143

Ricorsi definiti N. 322 dei quali ne furono

Rigettati. N. 137
 Accolti » 80
 Rinunziati » 62
 Dichiarati inammissibili nel merito » 1
 Dichiarati inammissibili per revoca di G. P. » 21
 Rinviati a Roma » 21 dei
 quali 11 con *Decreto*.

N. 322

Sui 322 ricorsi definiti vennero pronunciate 311 sentenze, le quali vennero pubblicate:

Entro 8 giorni	N. 109
Entro 15 giorni	» 87
Entro 20 giorni	» 38
Entro un mese	» 70
Oltre un mese	» 7
	<hr/>
	N. 311

Cause a gratuito patrocinio esitate nel 1911 N. 41

Con vittoria della parte ammessa	N. 11
Con succombenza :	
Inammissibile per revoca di G. P.	» 19
Rigetto	» 10
Rinvio a Roma	» 1
	<hr/>
	N. 41

L'avvocatura Erariale nel 1911 fu ricorrente in N. 9 ricorsi dei quali ne furono

Accolti	N. 2
Rigettati	» 4
Rinunziati	» 1
Rinviati a Roma	» 2
	<hr/>
	N. 9



93267

COMMISSIONE PEL GRATUITO PATROCINIO

Statistica per l'anno 1911

Pendenti al 31 Dicembre 1910	Sopravve- nuti nell'anno 1911	Totale	Rigettati in merito	Ammessi	Ritirate	Esaurite	Pendenti al 31 Dicembre 1911
15	114	129	65	44	3	112	17

Provenienza dei ricorsi esitati e loro sorte.

	Rigettati	Accolti	Rinunziati	Inammissibili	Rinviati a Roma	Totale
Corte di appello						
di Palermo.	57	29	36	12	4	138
Id. di Messina.	8	5	6	»	»	19
Id. di Catania.	33	18	12	2	11	76
Tribunali						
Palermo	7	6	1	1	1	16
Messina	1	2	1	»	»	4
Catania	3	5	1	3	1	13
Modica	2	4	»	1	»	7
Patti	1	1	1	»	»	3
Siragusa	5	1	»	1	2	9
Nicosia	4	»	»	1	»	5
Sciacca	2	1	»	»	»	3
Trapani	2	»	»	»	1	3
Callagirone	1	»	1	»	»	2
Termini	3	2	»	1	»	6
Caltanissetta.	2	3	»	1	»	6
Girgenti	1	2	»	»	»	3
Mistretta	1	1	»	»	»	2
Preture						
Barcellona	1	»	»	»	»	1
Castelbuono.	1	»	»	»	»	1
Ravanusa.	1	»	»	»	»	1
Siragusa	1	»	»	»	»	1
Sciacca	»	»	»	1	»	1
Messina 4° Mand.	»	»	»	»	1	1
Conciliatore di Brolo.	»	»	»	1	»	1
	137	80	59	25	21	322

**Prospetto relativo all'annosa pendenza esistente
presso questa Corte di Cassazione**

1° Gennaio	Ricorsi pendenti	Introitati nell'anno	Esitati	Pendenti al 31 Dicembre
1885	1300	383	316	1367
1886	1367	377	345	1399
1887	1399	380	524	1255
1888	1255	357	708	904
1889	904	428	527	805
1890	805	457	436	826
1891	826	423	423	826
1892	826	440	449	817
1893	817	465	389	893
1894	893	479	484	888
1895	888	489	559	818
1896	818	480	417	881
1897	881	519	499	901
1898	901	491	474	918
1899	918	440	451	907
1900	907	503	383	1027
1901	1027	423	428	1022
1902	1022	491	324	1189
1903	1189	464	415	1238
1904	1238	457	494	1201
1905	1201	461	331	1331
1906	1331	390	455	1266
1907	1266	354	458	1162
1908	1162	376	422	1116
1909	1116	365	297	1184
1910	1184	304	326	1162
1911	1162	303	322	1143

93267